

STATUTO CONSORZIO C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO

Sommario

ART. 1 (Costituzione e denominazione del Consorzio).....	2
ART. 2 (Natura giuridica del Consorzio)	2
ART. 3 (Comuni aderenti al Consorzio)	2
ART. 4 (Nuove adesioni al Consorzio)	3
ART. 5 (Sede del Consorzio)	3
ART. 6 (Finalità del Consorzio)	3
ART. 7 (Durata del Consorzio)	5
ART. 8 (Recesso dal Consorzio)	5
ART. 9 (Adozione dello statuto)	5
ART. 10 (Modifiche dello Statuto).....	6
ART. 11 (Quota di partecipazione)	6
ART.12 (Gli organi del Consorzio).....	6
ART. 13 (Composizione dell'Assemblea).....	7
ART. 14 (Competenze dell'Assemblea).....	7
ART. 15 (Funzionamento dell'Assemblea).....	8
ART. 16 (Il Presidente dell'Assemblea).....	9
ART. 17 (Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione)	9
ART. 18 (Revoca e decadenza del Consiglio di Amministrazione)	10
ART. 19 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)	10
ART.20 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)	11
ART.21 (Rimborso spese)	11
ART. 22 (Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione)	11
ART. 23 (Rimozione e sospensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione)	12
ART. 24 (Nomina e revoca del Direttore)	12
ART. 25 (Competenze del Direttore)	12
ART. 26 (Il Segretario).....	13
ART. 27 (Nomina e revoca del Revisore)	13
ART. 28 (Competenze del Revisore)	13
ART. 29 (Ordinamento degli uffici e dei Servizi).....	14
ART. 30 (Il Responsabile di Servizio)	14
ART. 31 (Principi generali della contabilità e gestione economico-finanziaria)	15
ART. 32 (Bilancio di previsione annuale).....	15

ART. 33 (Informazione).....	16
ART. 34 (Piano esecutivo di gestione).....	16
ART. 35 (Documento unico di programmazione).....	16
ART. 36 (Controllo di gestione).....	16
ART. 37 (Rendiconto)	17
ART. 38 (Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)	17
ART. 39 (Patrimonio).....	17
ART. 40 (Mezzi finanziari)	17
ART. 41 (Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati)	17
ART. 42 (Servizio di tesoreria)	18
ART. 43 (Convenzioni e contratti)	18
ART. 44 (Responsabilità).....	18
ART. 45 (Controllo e vigilanza).....	19
ART. 46 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)	19
ART. 47 (Partecipazione, informazione e diritto di accesso).....	19
ART. 48 (Funzioni normative)	19
ART. 49 (Norme transitorie)	20
ART. 50 (Norma di rinvio).....	20

ART. 1
(Costituzione e denominazione del Consorzio)

1. È costituito il Consorzio denominato “Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest-Ticino”, con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO.

ART. 2
(Natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica che opera nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi statali e regionali.

ART. 3
(Comuni aderenti al Consorzio)

1. Aderiscono al Consorzio, quali Enti fondatori, i Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate.
2. Aderiscono inoltre al Consorzio i Comuni che partecipavano al Consorzio Cisa 24 di seguito elencati: Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Caltignaga, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Garbagna Novarese, Granzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiato, Tornaco e Vespolate.

ART. 4
(Nuove adesioni al Consorzio)

1. Ferma restando l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l’adesione di altri Comuni al Consorzio, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea.
2. L’ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
3. Successivamente, gli enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. In sede di ammissione al Consorzio, l’Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva, a partecipazione “*una tantum*”, non superiore al 20% della quota dovuta per l’anno in corso.

ART. 5 **(Sede del Consorzio)**

1. Il Consorzio ha sede legale in Romentino, presso Villa Paglino, sita in Via Gambaro Battista n. 47.
2. L'Assemblea del Consorzio ha facoltà di disporre la variazione della sede legale, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.
3. Sono istituite sedi decentrate operative del Consorzio nei Comuni di Romentino e Biandrate. Possono essere istituite, previo parere favorevole dell'Assemblea, ulteriori sedi operative decentrate, ove risulti necessario, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea consortile e il Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale ma possono tenersi anche nelle sedi degli enti Consorziati o di altri enti che ne diano disponibilità.
5. I servizi amministrativi generali potranno comunque essere ubicati sull'intero territorio consortile.

ART. 6 **(Finalità del Consorzio)**

1. Il Consorzio finalizza, ai sensi di legge, l'esercizio delle proprie attività ed interventi al raggiungimento del benessere psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della comunità.

In particolare, svolge:

- Interventi di segretariato sociale, aventi finalità di informazione e orientamento ai cittadini sui servizi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi;
 - Interventi connessi al sostegno relazionale e di aiuto, nell'ambito dei quali vanno ricomprese prestazioni specifiche di servizio sociale;
 - Interventi di servizio sociale professionale nei Comuni consortili. I Comuni mantengono la competenza economica nella gestione dei contributi alla persona per il supporto ai cittadini indigenti o in condizione di bisogno o con difficoltà nella fruizione di servizi.
2. Sono di competenza esclusiva dei Comuni le emergenze abitative, le integrazioni sociali di utenti disabili e anziani indigenti, inseriti in presidi socio sanitari diurni o residenziali, prive di quota sanitaria individuale relative ai residenti del Comune stesso.
 3. Il Consorzio è inoltre competente in materia di:
 - Assistenza domiciliare;
 - Mensa a domicilio e servizio di lavanderia;
 - Affidamenti presso famiglie, persone singole, comunità di tipo familiare o istituti;
 - Adozioni nazionali ed internazionali;
 - Tutela materno-infantile, specie nei casi di assistenza socio-educativa territoriale ai minori, da realizzare d'intesa con i Comuni consorziati e nelle modalità stabilite dall'Assemblea, mediante progetti finanziati dalla Regione o altro ente pubblico. Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nell'ambito dell'assistenza ai minori in armonia;
 - Protezione e tutela del minore, attuazione di interventi tecnico professionali a favore di minori in condizione di vulnerabilità e/o pregiudizio, servizi socio-educativi territoriali, da realizzare in intesa con i comuni consorziati e secondo le modalità indicate dall'Assemblea, con finanziamenti propri o tramite l'accesso a bandi e progetti regionali, di soggetti privati o di altri enti pubblici.

Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nell'ambito dell'assistenza ai minori in armonia con le linee programmatiche del Consorzio;

- Interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - Ricorsi al Giudice tutelare per situazioni di protezione di anziani e disabili soli e indigenti;
 - Gestione tutele, minori e adulti incapaci su provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
 - Attività integrative di base, nella fattispecie:
 - Strutture residenziali e semi residenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti;
 - Presidi residenziali, semi residenziali e iniziative di sostegno per portatori di handicap.
 - Ogni altro servizio o adempimento connesso o conseguente o comunque riferibile alle finalità del Consorzio;
 - Attività di ricerca bandi e finanziamenti;
 - Attuazione misure nazionali (es. Assegno Di Inclusione – A.D.I.).
4. Il Consorzio ha facoltà di ampliare e/o modificare le proprie funzioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Comuni aderenti.
 5. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai precedenti commi, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.
 6. Il Consorzio può stipulare Convenzioni con altri Consorzi, con singoli Comuni o con Unioni di Comuni.
 7. Nel perseguimento delle finalità istituzionali indicate nel presente articolo, il personale dipendente del Consorzio opera a supporto dei servizi sociali comunali attraverso:
 - Indagini sociali finalizzate alla individuazione degli ostacoli che creano difficoltà o limitazioni alla vita dei cittadini e, in sinergia con i servizi sociali comunali, costruzione di progetti individualizzati o familiari di sostegno, miglioramento e autonomia socio economica dei nuclei in carico;
 - Assistenza nella gestione delle emergenze abitative, la cui competenza economica rimane esclusivamente in capo ai Comuni;
 - la gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati all'erogazione dei contributi economici. Per contributi economici si intendono: i) le risorse erogate direttamente alle persone per beneficiare di servizi, (es. agevolazioni per la mensa scolastica, contributo affitto, contributi per attivazione nuove abitazioni, spese alloggiative o interventi di sanificazione di emergenza, buoni spesa, contributi utenze ecc.); ii) le risorse che i Comuni assegnano direttamente agli utenti per beneficiare di servizi erogati anche da altri enti (ad es. pasto a domicilio per gli anziani o disabili, frequenza centri diurni disabili e pasto, integrazioni rette di utenti inseriti a libero mercato, assistenza domiciliare – S.A.D.).

ART. 7

(Durata del Consorzio)

1. Il Consorzio ha la durata di ~~35 (trentacinque) anni~~ **60 (sessanta) anni** a decorrere dal 1° gennaio 1997.
2. Il Consorzio si scioglie allo spirare del termine di durata, salvo che non si proceda al rinnovo, o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

ART. 8 **(Recesso dal Consorzio)**

1. Ciascun Comune partecipante al Consorzio può recedere unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La deliberazione che dispone il recesso è trasmessa all'Assemblea, che ne prende atto, entro 15 giorni dalla sua adozione. È altresì trasmessa alla Regione.
4. Gli enti consorziati, prendendo atto del recesso, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.
5. L'ente recedente resta obbligato al versamento dell'intera quota di partecipazione, sia per l'intero periodo annuale in corso al momento della adozione della delibera di recesso, sia per il successivo intero periodo annuale nonché per gli impegni assunti, antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, con effetti permanenti e pluriennali.
6. L'ente recedente dovrà lasciare nella disponibilità del Consorzio beni mobili, beni immobili e/o infrastrutture già utilizzate ai fini consortili che risultino utili o indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative del Consorzio, fintantoché il Consorzio stesso non avrà provveduto, con modalità diverse e alle condizioni già previste, all'atto della presa in carico.

ART. 9 **(Adozione dello statuto)**

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli comunali degli enti consorziati.

ART. 10 **(Modifiche dello Statuto)**

1. Le modifiche statutarie sono approvate dai rispettivi consigli, su proposta adottata dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono, comunque, rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione. Le modifiche dello Statuto dettate da meri recepimenti di leggi e disposizioni generali non necessitano dell'approvazione dei consigli comunali degli enti consorziati.

ART. 11 **(Quota di partecipazione)**

1. Ogni Ente consorziato partecipa al consorzio con la quota che gli è attribuita, secondo un criterio di proporzionalità al numero di abitanti residenti, riportata nella tabella allegata al bilancio di previsione di ogni anno di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La tabella sarà variata annualmente, in funzione della variazione della popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, in sede di definizione della quota di finanziamento da porre a carico

degli Enti aderenti; dovrà, per contro, essere obbligatoriamente modificata a seguito di entrata o recesso di nuovi Enti.

3. La modifica dei criteri di determinazione della quota costituisce una modifica fondamentale dello Statuto.
4. Qualora più Comuni partecipanti al Consorzio si riuniscano in una forma associativa, il nuovo ente il cui statuto lo consenta, possono farsi rappresentare da quest'ultima, che assommerà il totale delle quote dei Comuni riuniti.
5. Le quote pro-capite di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti possono essere differenziate secondo l'appartenenza alle seguenti fasce:

Prima fascia: Comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, Sozzago

Seconda fascia: Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiato, Tornaco, Vespolate e Vicolungo.

La variazione delle quote pro-capite di finanziamento verrà stabilita annualmente dall'Assemblea consortile, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.

ART.12 **(Gli organi del Consorzio)**

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente dell'Assemblea;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - e) il Direttore;
 - f) il Segretario;
 - g) il Revisore del conto

ART. 13 **(Composizione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci degli enti consorziati. Il Sindaco può delegare, in rappresentanza del proprio ente, un assessore o un consigliere comunale in carica.
2. La delega e la revoca della rappresentanza devono avvenire per iscritto e essere comunicate al Presidente dell'Assemblea.
3. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione scritta di revoca o di sostituzione del delegato.
4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Sindaco è sostituito dal Commissario.

ART. 14 **(Competenze dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente dell'Assemblea;
 - b) elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente
 - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - c-bis) pronuncia la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nel caso di dimissione di oltre la metà dei componenti di tale organo o, comunque, di accertata, oggettiva, impossibilità di funzionamento dello stesso o di protratta, continuata inattività;
 - c-ter) stabilisce gli indirizzi per la nomina del Direttore Generale
 - d) nomina il Revisore;
 - e) definisce i requisiti per le nomine di competenza del Consorzio.
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a) i programmi, il documento unico di programmazione il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - b) i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i regolamenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e alla fornitura di servizi a carattere continuativo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio;
 - f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Servizio.
 - g) le convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di servizi.
4. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all'art. 10.
5. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e, pertanto, ai sensi dell'art. 31 3^ comma del D. Lgs n. 267/2000 sono trasmessi agli enti consorziati.

ART. 15 **(Funzionamento dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e deve essere comunicato a mezzo di posta elettronica certificata ai membri dell'Assemblea con i seguenti termini:

- 5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;
 - 3 giorni prima della seduta per le sessioni straordinarie;
 - 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e della verifica degli equilibri di bilancio.
 4. L'Assemblea si riunisce, altresì, in sessione straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Direttore.
 5. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti e della maggioranza delle quote (maggioranza assoluta).
 6. In prima convocazione le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti (maggioranza semplice) e di almeno 1/5 dei componenti del Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
 7. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di un terzo dei componenti e di un terzo delle quote.
 8. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti (maggioranza semplice) e di almeno 1/6 dei componenti del Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
 9. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, salvo i casi in cui la legge preveda la votazione a scrutinio segreto.
 10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni, riguardanti persone, che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
 11. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri di regolarità tecnica e contabile, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

ART. 16

(Il Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea consortile tra i propri membri; la votazione è effettuata a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti, che devono, comunque rappresentare complessivamente il 50% delle quote di partecipazione. Qualora nel corso delle prime due votazioni, da tenere nella stessa seduta, non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione, sempre nella stessa seduta, ove è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza semplice e 1/6 dei componenti del Consorzio.
2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal componente più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) sovrintende all'attività complessiva dell'ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - c) compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

d) ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

(Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di n. 9 (nove) consiglieri esterni all'Assemblea compresi il Presidente ed il Vice Presidente; il numero è eventualmente modificabile entro i limiti di legge, con deliberazione assembleare.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere ispirata al rispetto delle diverse realtà territoriali comprese nei Comuni che partecipano al Consorzio.
3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi delle quote. Qualora nel corso delle prime due votazioni, da effettuarsi nella stessa seduta, non si riesca a raggiungere la maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza assoluta delle quote e almeno 1/5 dei componenti.
4. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa.
5. Le proposte di candidatura sono presentate al Segretario del Consorzio, o suo delegato almeno 48 ore prima della seduta;
6. Dopo l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procederà, con votazione distinta, alla nomina del Presidente all'interno dello stesso Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dovrà provvedere, anche successivamente, alla nomina del Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del consiglio sono rieleggibili.
8. Quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza del numero dei componenti o delle quote dell'Assemblea, il Presidente della stessa pone all'ordine del giorno della prima convocazione utile il rinnovo o la conferma del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

(Revoca e decadenza del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da 2/5 dei membri assegnati e approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Il mancato intervento, da parte di un consigliere senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la **sua** decadenza, che deve essere dichiarata dall'Assemblea su proposta del suo Presidente.

ART. 19

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Al Consiglio di Amministrazione in particolare compete:
3. Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altro organo.
4. Approvare la dotazione organica e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
4. *bis* nominare il Direttore Generale sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
4. *ter* nominare il Segretario del Consorzio;
5. Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.
6. Approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.
7. Approvare accordi o convenzioni con enti privati e organizzazioni di volontariato per la gestione di specifiche attività.
8. Approvare i regolamenti di organizzazione per la gestione dei servizi.
9. Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro l'anno.
10. Propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 14, 3° comma.
11. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
12. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

ART.20

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o l'opportunità, e in caso di richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti o del Direttore. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi legittimamente lo sostituisce (Vice Presidente).
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dai presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio. La votazione è effettuata a scrutinio palese salvi i casi in cui la legge preveda lo scrutinio segreto.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni della Giunta Comunale per quanto attiene all'istruttoria, ai pareri di regolarità tecnica e contabile, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

ART.21
(Rimborso spese)

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i rimborsi spese nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

ART. 22
(Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Nomina il Vice Presidente
2. È l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
4. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio.
- 4 bis Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre entro trenta giorni allo stesso per la ratifica. Adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto l'obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione l'esercizio di parte delle proprie competenze
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e svolge le funzioni di reggente nel caso di vacanza della carica del Presidente per dimissioni, decesso, decadenza, rimozione o per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente o in qualsiasi altro caso in cui questa carica risulti vacante, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea le funzioni di Presidente sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 23
(Rimozione e sospensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs n. 267/2000 e negli altri casi previsti dalla legge.

ART. 24

(Nomina e revoca del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi ~~fissati~~ **stabiliti** dall'Assemblea e in conformità alle modalità previste dalla legge **e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**. ~~I requisiti per l'accesso al concorso pubblico e le modalità di svolgimento della procedura sono stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.~~
- ~~2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche del comparto Funzioni Locali.~~
- 3. Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell'Assemblea, può essere nominato a tempo indeterminato o, con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.**
- ~~3. Il Consiglio di Amministrazione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può, in caso di vacanza del posto per infruttuoso espletamento delle procedure concorsuali o per altri gravi motivi, deliberare che il posto di Direttore sia coperto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Il contratto non può avere durata superiore ad anni tre e non può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge. Durante il triennio il Direttore può essere revocato per giusta causa riguardante il Consorzio, o comunque, la funzionalità ed efficienza della gestione. I motivi della revoca dovranno essere contestati all'interessato, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto, con invito a presentare, sempre per iscritto, ed in congruo termine, le proprie difese.~~
- 4. In caso di nomina a tempo determinato, il contratto di lavoro non può avere durata superiore a tre anni e non può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato, salvo che tale trasformazione sia consentita da specifiche disposizioni di legge. Durante il triennio, il Direttore può sempre essere revocato per giusta causa.**
- 5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali relativi al personale con qualifica dirigenziale del comparto Funzioni Locali; resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di riconoscere al Direttore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'ente, una indennità aggiuntiva, ad personam, in presenza dei presupposti preventivamente stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

ART. 25

(Competenze del Direttore)

1. Il Direttore è **l'organo a cui compete l'intera gestione dell'attività del Consorzio**, ~~preposto alla gestione dell'attività del Consorzio~~; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Direttore assume la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, che si esplica attraverso il coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché mediante il potere di impartire direttive ai responsabili; esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici; ha potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato; dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale nei concorsi relativi a posti apicali, stipula i contratti, adotta i provvedimenti che gli sono demandati dai regolamenti consortili. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.

3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono svolte, in via temporanea, dal Vicedirettore, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i dipendenti del Consorzio incaricati di funzioni dirigenziali.”

ART. 26 **(Il Segretario)**

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra uno dei segretari dei Comuni consorziati.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti nei quali il Consorzio è parte attinente alle strutture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Consorzio.
4. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 27 **(Nomina e revoca del Revisore)**

1. La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore, nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti previsti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina. Il compenso è previsto da tabelle professionali approvate da apposito decreto ministeriale.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a un mese.

ART. 28 **(Competenze del Revisore)**

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare, su espressa convocazione del Presidente, alle sedute dell'Assemblea.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

ART. 29

(Ordinamento degli uffici e dei Servizi)

1. Gli uffici e i servizi del Consorzio sono organizzati secondo principi di buon andamento, imparzialità economicità funzionalità, efficienza, con specifico riferimento all'art. 97 Cost.
2. L'organizzazione degli uffici, recapiti e sportelli del Consorzio è articolata perseguendo, ove possibile, il decentramento e la presenza sul territorio così da assicurare la migliore offerta possibile di servizi ai cittadini. Il Consorzio promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici ed un più agevole accesso dei cittadini ai servizi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, approva la dotazione organica del Consorzio e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
5. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche del personale dei Comuni associati, o di altri enti pubblici mediante incarico o comando e previo assenso delle amministrazioni interessate. Possono altresì essere conferiti incarichi, anche di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Il Consorzio potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che altri enti o aziende fossero eventualmente disposti a fornire.

ART. 30

(Il Responsabile di Servizio)

1. Il Responsabile di Servizio è il dipendente che è preposto alla direzione di una delle aree in cui sono organizzati gli uffici e di servizi, così come individuate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. I Responsabili dei Servizi vengono individuati con atto del direttore. Ai Responsabili dei servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli altri organi del Consorzio. Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali:
 - presiedono alle commissioni di gara, su richiesta del Direttore;
 - presiedono altresì alle commissioni di concorso, eccetto quelle relative a posti apicali;
 - curano l'istruttoria e la formazione degli atti procedimentali relativi alle gare ed ai concorsi, assumendone la relativa responsabilità;
 - stipulano i contratti quali atti conclusivi dei procedimenti di rispettiva competenza;
 - adottano atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità;
 - emettono provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale;
 - rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - adottano gli atti ad essi demandati dal vigente Regolamento di Contabilità;

- esercitano attività di proposizione ed impulso nei confronti degli organi politici.

ART. 31

(Principi generali della contabilità e gestione economico-finanziaria)

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 37, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART. 32

(Bilancio di previsione annuale)

1. Il bilancio di previsione riferito ad almeno un triennio è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio.
Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso di ogni esercizio dell'anno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, non può presentare un disavanzo.
3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000.
4. Le variazioni di bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre, fatte salve quelle che possono essere effettuate entro il 31 dicembre ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 31 luglio contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.
6. In merito alle competenze per le variazioni di bilancio, attribuite distintamente all'Assemblea, al Consiglio di amministrazione ed ai responsabili di servizio è fatto espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 175 del D. Lgs n. 267/2000 ed al regolamento di contabilità.

ART. 33
(Informazione)

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs n.267/2000 la conoscenza del bilancio, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
2. L'informazione ai cittadini e agli organismi è realizzata mediante appositi avvisi pubblici o notiziari

ART. 34
(Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie al responsabile del servizio.

ART. 35
(Documento unico di programmazione)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta alla Assemblea il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, il consiglio di Amministrazione presenta alla Assemblea la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 36
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi

programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 37 (Rendiconto)

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000.
4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

ART. 38 (Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 39 (Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili eventualmente trasferiti dagli enti consorziati, dai beni mobili e immobili acquisiti dal Consorzio stesso, anche a seguito di lasciti ereditari, legati o donazioni di privati.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 40 (Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali,

regionali e di altri enti pubblici e altre entrate., tra cui le tariffe e le quote di partecipazione dell'utenza nella misura, nei casi e con le modalità fissate dall'apposito regolamento.

ART. 41 **(Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati)**

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:
 - Il 50%, determinato sulla base dei versamenti complessivamente effettuati nell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;
 - L'ulteriore 50%, a saldo, entro il 30 giugno.
3. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine stabilito, adotta tutti i rimedi previsti dalla legge e dallo statuto per ottenere dal Comune inadempiente l'evasione del mandato d'ufficio per l'importo spettante.

ART. 42 **(Servizio di tesoreria)**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

ART. 43 **(Convenzioni e contratti)**

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e di protezione e tutela del minore, stipulando apposita convenzione con l'ASL NO di Novara, in conformità alla legislazione regionale vigente.
2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività ad enti locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali enti.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

ART. 44 **(Responsabilità)**

1. Agli amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 45 **(Controllo e vigilanza)**

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs n. 267/2000.

ART. 46 **(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio della sede consortile e degli enti consorziati;
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 47 **(Partecipazione, informazione e diritto di accesso)**

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi n. 267/2000 e n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1 bis Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni", on line sul sito dell'ente.
2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalle leggi citate al precedente comma 1.
3. Con apposito regolamento vengono disciplinati il diritto di accesso e l'informazione dei cittadini dei comuni consorziati.

ART. 48 **(Funzioni normative)**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio, ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni dopo l'adozione della deliberazione e per ulteriori quindici giorni una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione stessa.

4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 49
(Norme transitorie)

1. Nella fase successiva alla adesione dei comuni ex CISA 24 e fino al rinnovo dell'Assemblea varranno le seguenti condizioni:
 - Contribuzione finanziaria; ferme restando le quote assegnate ad ogni comune consorziato riportate nella tabella relativa allegata allo Statuto, la contribuzione pro-capite dei comuni facenti in precedenza parte del CISA 24 viene fissata in 43 €, la contribuzione pro-capite dei comuni originariamente costituenti il CISA O.T. viene fissata in 32€
 - Composizione del C.d.A.: il nuovo C.d.A. è formato dalla somma dei membri in carica nei rispettivi C.d.A. al momento di avvio della nuova fase.

ART. 50
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

STATUTO CONSORTILE C.I.S.A. OVEST TICINO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N.
15 DEL 12/07/2018.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 19 DEL 22/10/2018.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 11 DEL 07/05/2024.